



Sede Sociale: Via Filati, 4 - 62011 Cingoli (Mc) - **Sede Amministrativa:** Via Cervidone, 2 - 62011 Cingoli (Mc) -
Cod.Fisc. 93090730438 - Cell. 328.3133784 e-mail gruppomicologicocingoli@gmail.com

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di gennaio, in Cingoli (MC), Via Filati n. 4, presso la sede del G.M.C. "BdM", alle ore 20.00, si è riunita l'assemblea **straordinaria** dei soci del Gruppo Micologico Cingoli "Balcone delle Marche", convocata in prima seduta alle ore 18.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Modifica statutaria per adeguamento alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (art. 101 c..2);**
- 2. Iscrizione del Gruppo Micologico Cingoli "Balcone delle Marche" nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);**
- 3. Modifica della denominazione sociale del Gruppo Micologico Cingoli "Balcone delle Marche" in Gruppo Micologico Cingoli "Balcone delle Marche" APS - Associazione di Promozione Sociale.**

Prende la parola il Presidente ALESSANDRO GIGLI il quale constatata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara inoltre che, visto il non raggiungimento del quorum del 50% degli iscritti, in occasione della convocazione in prima seduta della presente Assemblea, prevista per le ore 18.00, la stessa si terrà in seconda seduta con convocazione per le ore 20.00.

Si dà atto quindi che sono presenti ed in regola con il pagamento della quota associativa, n. 20 di soci, come da elenco allegato (**Allegato A**), per un totale di n. 20 voti in Assemblea, per l'approvazione del sopra indicato ordine del giorno.

Pertanto l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Su designazione unanime dei presenti viene nominato segretario il Sig. BACCHETTA MAURIZIO.

Il Presidente procede quindi ad illustrare sinteticamente l'argomento all'ordine del giorno:

1. Modifica statutaria per adeguamento alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (art. 101 c..2).

Il Presidente dell'assemblea fa presente ai soci intervenuti che occorre variare lo statuto associativo, per adeguarlo alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e permettere all'associazione di rientrare nell'ambito degli enti del terzo settore.

Le modifiche si rendono necessarie anche ai fini della permanenza dell'iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale la cui iscrizione permetterà la trasmigrazione nel futuro Registro unico nazionale del terzo settore.

2. Iscrizione del Gruppo Micologico Cingoli "Balcone delle Marche" nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente dell'assemblea fa presente che successivamente alla modifica dello statuto associativo, alla registrazione dello stesso presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, verrà fatta formale richiesta alla Regione Marche, affinché il Gruppo Micologico Cingoli "Balcone delle Marche" venga iscritto presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. Modifica della denominazione sociale del Gruppo Micologico Cingoli "Balcone delle Marche" in Gruppo Micologico Cingoli "Balcone delle Marche" APS - Associazione di Promozione Sociale.

Il Presidente dell'assemblea fa presente che, ai sensi del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), è di fatto obbligatoria la modifica della denominazione sociale del G.M.C. "BdM". L'utilizzo nella denominazione della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo APS, è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Per i motivi precedentemente esposti, dal momento della definizione e approvazione del nuovo statuto sociale, la nuova denominazione della presente associazione sarà la seguente: **Gruppo Micologico Cingoli "Balcone delle Marche" APS.**

L'Assemblea dopo ampia discussione e dopo aver analizzato tutte le modifiche ed integrazioni proposte, all'unanimità,

Delibera

di approvare tutte le modifiche e di adottare un nuovo testo di Statuto associativo che al presente Verbale si allega sotto la lettera B), dal Presidente letto ai presenti.

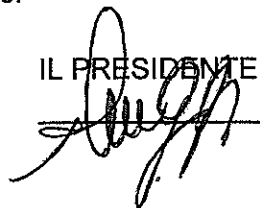
Prima di sciogliersi l'assemblea conferisce mandato al Presidente perché provveda a tutte le formalità dipendenti dal presente atto presso l'Agenzia delle entrate e la Regione.

Non essendovi altro di cui discutere l'assemblea si chiude alle ore 21.30.

IL SEGRETARIO

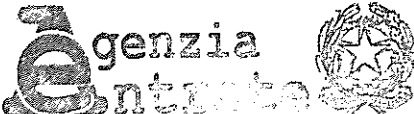


IL PRESIDENTE



All. A): Registro presenti

All. B): Nuovo statuto associativo

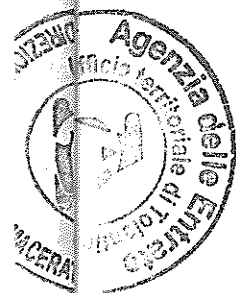

Direzione Provinciale di Macerata
Ufficio territoriale di Tolentino



Reg. in data... - 9 FEB. 2023 ... Registro €... E. SEATE
Al n. 99 Mod. 3 ... Ipotecaria €...
Esatte... Catasto €...
Bollo €...


DAMIANO Sandroni

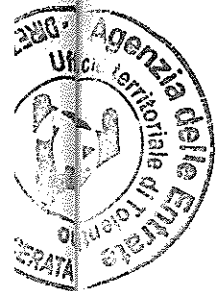
(*) Firma su delega del Direttore provinciale (Angelo Donisi)



Sede Sociale: Via Filati, 4 - 62011 Cingoli (Mc) - Sede Amministrativa: Via Cervidone, 2 - 62011 Cingoli (Mc) -
Cod.Fisc. 93090730438 - Cell. 328.3133784 e-mail gruppomicologicocingoli@gmail.com

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA - (Allegato A) - Assemblea del 30/01/2023

	NOME	COGNOME	TIPO e N. DOCUMENTO	FIRMA
1.	NAUM LU	BACCHATA	CA 81748JU	
2.	LUZI	ELIA	CA 097721D	
3.	VITANZI	DEANIZZO	C.I. CA 64744CO	
4.	SPURIO	MARISA	CA 92914CO	
5.	BIEWEPPE	BOUPPA	CA 64669HS	
6.	NISSIO	MOGLIAROLI	U1631763UM	
7.	FRANCOSU	GANZOTTI	CA 58680LF	
8.	TIZIANA	GASPARINI	U18012704J	
9.	LUCILLA	MOSCA	CA 23086GY	
10.	SONIA	CUTINI	AT 4647933	
11.	BEATRICE	GARDINI	AX 4363191	
12.	TANIA	PAULIERI	CA 10460MN	
13.	GRADIANO	BOUETTA	AX 7745322	
14.	FABIO	SILVERMAN	CA 36322FQ	
15.	ALESSANDRO	CICCI	AY 7217538	
16.	DANIELE	TANTUCCI	CA 56116DF	
17.	MARCHERITA	TANTUCCI	AN 5320227G	
18.	ANTONIO	EMILIANI	AX 7746572	
19.	ADRIANO	GIGLI	AS 1467463	
20.	PINA	GORO	CA 39311CK	
21.				
22.				
23.				
24.				



in breve

G.M.C. "BdM" APS

ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

1. L'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata **Gruppo Micologico Cingoli "Balcone delle Marche" Associazione di promozione sociale**, in breve **G.M.C. "BdM" APS**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Comune di Cingoli, è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale.
2. L'utilizzo nella denominazione della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Per tanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta al Registro dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento ad "associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione e del volontario

1. L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.35 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
4. L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
5. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

- 1. La durata dell'associazione è illimitata.**

122

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

1. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare promuove lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, promuove la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica, promuove l'educazione sanitaria relativa alla micologia sviluppando la conoscenza della tossicologia relativa al consumo di funghi.

2. L'associazione svolge in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, nr.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e dell'attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3. L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e delle attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

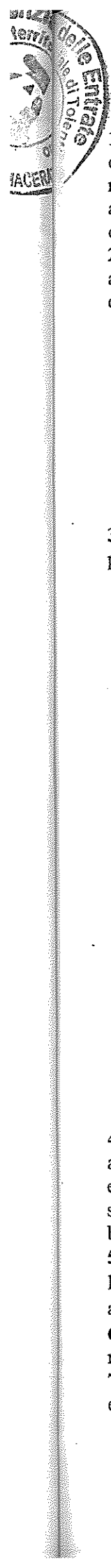
- organizzazione di corsi, seminari e mostre micologiche;
- promuovere l'educazione sanitaria e la conoscenza della tossicologia in materia micologica, finalizzata ad evitare intossicazioni ed avvelenamenti conseguenti al consumo di funghi;
- raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico in materia micologica, nonché alle scienze affini, mettendolo a disposizione dei Soci, anche mediante la stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla micologia;
- collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;
- promuovere e diffondere attraverso opportune iniziative una coscienza ecologica e micologica a favore dei giovani e negli istituti scolastici;
- favorire lo scambio di opinioni, esperienze e conoscenze con altre associazioni micologiche, anche estere;
- favorire l'amicizia e i buoni rapporti fra i soci, organizzando gite, escursioni e serate ricreative e sociali;
- aiutare i soci nella corretta determinazione delle specie fungine raccolte, attraverso un corretto approccio scientifico descrittivo dei funghi e dei loro habitat di crescita;
- organizzare incontri periodici, convegni, mostre, conferenze, corsi e lezioni rivolti alle scuole, ai giovani nonché ai soci dell'associazione, anche in collaborazione con altri gruppi micologici;
- predisporre una specifica biblioteca, corredata da testi, raccolte e pubblicazioni scientifiche di micologia, necessarie per lo studio e il confronto in tema micologico naturalistico;
- ogni altra iniziativa compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

4. L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

5. L'associazione potrà realizzare raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art.7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

6. L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

7. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre



Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'il Sindaco' and 'M. Z.'.

associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

8. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 36 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.

ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

1. Possono essere soci dell'associazione, persone fisiche, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione.

2. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Categorie dei soci

1. All'interno dell'Associazione è prevista la sola categoria di socio ordinario.

2. Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

ARTICOLO 7

Ammissione dei soci

1. L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti.

2. Procedura di ammissione e carattere aperto dell'Associazione:

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte alla prima assemblea convocata.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

ARTICOLO 8

Diritti e doveri dei soci

1. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto:

a) di partecipare alle Assemblee del Gruppo e di essere informato su tutte le attività da questo programmate;

b) di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del regolamento, per la nomina degli organi direttivi del Gruppo e quant'altro di competenza dell'Assemblea.

c) ai soci di maggiore età è garantito il diritto di proporsi quale candidato alle elezioni degli organi sociali.

2. Il socio inoltre ha il dovere:

a) di versare regolarmente la quota associativa annuale;

b) di osservare lo Statuto del Gruppo, nonché le norme emanate dai competenti Organi sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.

In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con gli altri soci, che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

3. All'atto dell'iscrizione, il Socio dichiara espressamente di esonerare il G.M.C. "BdM" APS ed i suoi dirigenti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni, fisici e/o patrimoniali, causati a persone o cose, derivanti dal comportamento di ogni singolo Socio o subito dallo stesso, prima, durante e dopo lo svolgimento di ogni attività o manifestazione organizzata dall'Associazione di cui sopra.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

1. Nei confronti del socio che, non osserva lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

2. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo;
- b) per decadenza e cioè la perdita di uno o più, dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo di Gruppo, e solo per gravi motivi;
- d) per ritardo pagamento della quota associativa, oltre la scadenza fissata per il versamento;
- e) se il suo comportamento risultasse in contrasto con i fini dell'Associazione o di impedimento al normale svolgersi della vita sociale;
- e) per morte.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

1. Organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato);
- d) Organo di revisione legale dei conti (se nominato).

2. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

1. L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

2. Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

3. L'assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità previsti nel presente statuto almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; la stessa viene inoltre convocata ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

1. La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della convocazione, sarà fatta per mezzo di una o più delle seguenti modalità: per lettera semplice ovvero per posta elettronica o altro strumento di comunicazione telematica, o anche mediante avviso pubblicato nelle applicazioni o social network istituzionali usati dall'Associazione.
2. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso o pubblicato almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.
4. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

1. Organo sovrano del Gruppo è l'Assemblea dei Soci. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
2. L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto (1/4) dei soci aventi diritto al voto.
3. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può avere fino ad un massimo di tre deleghe. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.
4. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.
5. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.
6. Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.
7. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
8. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
9. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
10. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
11. Le deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
12. La partecipazione all'assemblea, e/o la votazione, possono avvenire anche in modalità a distanza, attraverso strumenti telematici, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante, ed adeguati sistemi di sicurezza, secondo le modalità stabilite nel regolamento, e sulla base delle decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

o/c/accw' Sam Eppr

Chro

M C

SS

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea

1. Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
2. L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.
3. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.
4. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio dell'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti (se previsto);
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

- in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
2. È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Cts e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari;
- nomina del Responsabile Scientifico su proposta del Presidente, il quale deve essere un Socio in possesso dei requisiti richiesti (art.32 comma 1).

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri nominati dall'assemblea ordinaria.
2. Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3 (tre) anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
3. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo interno il Presidente e il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo.
4. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei membri del Consiglio Direttivo, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.
Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Colui che subentra in luogo del consigliere cessato, rimane in carica per il periodo residuo rimanente.
5. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
6. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.
7. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta a trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, o altro strumento di comunicazione telematica almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica, senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
5. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.
7. Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione

ARTICOLO 20

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività del Gruppo con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Il Presidente, responsabile legale dell'associazione, ha l'obbligo di vigilare sull'attività del Segretario e del Tesoriere e di indirizzare i loro operati verso una gestione responsabile, corretta e trasparente, in armonia con lo Statuto, adottando linee guida di gestione nell'esclusivo interesse dell'associazione.
3. Il Presidente a condizione che sia in possesso dell'Attestato di Micologo ai sensi del D.M. 686/96, può ricoprire anche la carica di Responsabile Scientifico dell'associazione.
4. Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede alle esecuzioni delle delibere del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di sodalizio.
7. Il Presidente propone la nomina del Responsabile Scientifico, il quale deve essere un Socio in possesso dei requisiti richiesti (art.32 comma 1), il quale viene poi nominato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21

Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore. Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 22

Segretario

1. Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
2. Redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea.
3. In caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vice-Segretario nominato dal Consiglio Direttivo all'interno dello stesso.

ARTICOLO 23

Il Tesoriere-Economo

1. Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO 24

Libri sociali

1. L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 25

Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
2. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26

Entrate dell'associazione

1. Le entrate dell'associazione sono costituite:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - h) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
 - i) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Cts;

- l) dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciti in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- m) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 27

Destinazione degli avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 29

Diritti dei soci al patrimonio sociale

1. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
2. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
3. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 30

Bilanci

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque, in caso di necessità motivata, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.
3. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono le assemblee o l'assemblea convocate per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.
4. Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 31

Regolamento

1. La compilazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

ARTICOLO 32

Responsabile Scientifico e Comitato di Studio

1. Il Responsabile Scientifico, il quale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, deve essere in possesso dell'Attestato di Micologo ai sensi del D.M. 686/96.
2. Spetta al Responsabile scientifico partecipare ai convegni regionali, nazionali ed internazionali, in materia di aggiornamento micologico, micotossicologico e naturalistico, il quale si impegnerà poi nella divulgazione del materiale scientifico a disposizione e di quanto appreso, verso il comitato di studio e verso tutti i soci.
3. Il Comitato di Studio, presieduto dal Responsabile Scientifico, è formato da soci che possono ricoprire anche altre cariche sociali all'interno dell'associazione, assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica.

ARTICOLO 33

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 34

Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 35

Rinvio

3. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 36

Norme finali

1. Il presente Statuto modifica il precedente, approvato a Cingoli il 03 novembre 2021 ed entra immediatamente in vigore.

Il presente Statuto si compone di 11 (undici) fogli e 36 (trentasei) articoli.

Cingoli, 30.01.2023

[Handwritten signatures and initials on the right margin]